

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 10 novembre 2020, n. 329

ID AIA 1297 Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl, sito nel Comune di Corato (BA) in S.P. 231 km 35+100– Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2464 del 31.03.2014 dalla Provincia di Bari. Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “*Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche*”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 40 del 18/12/2019 con la quale è stato affidato l’incarico all’Ing. Maria Carmela Bruno di Dirigente del Servizio AIA-RIR;

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;*

- la Legge 241/90 e s.m.i.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- art. 52 “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 - Progetti candidati a finanziamento con risorse pubbliche” della L.R. 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali e s.m.i.”;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i);
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018;
- il D.M. del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”;

Vista la relazione del Servizio così formulata:

Relazione dell’Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

- L’installazione della Società Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro srl è in possesso della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale della ex Provincia di Bari con D.D. n. 2464 del 31/03/2014 per l’attività IPPC 6.4b.
- Nell’anno 2016 la Società Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. ha predisposto un programma di investimenti avente lo scopo di conseguire l’aggiornamento tecnologico di parte dei propri impianti, con relativo lieve aumento di capacità produttiva, presentando istanza presso la Regione Puglia per l’accesso a fondi FESR. Il progetto è stato sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA presso l’Ufficio VIA VInCA della Regione Puglia, per effetto della Legge Regionale n. 18 del 03 luglio 2012 che individua la Regione Puglia come Ente preposto a tutte le procedure ambientali relative a progetti che abbiano conseguito finanziamenti pubblici da fondi FESR. La procedura si è conclusa con Determinazione di non assoggettabilità a VIA mediante Atto Dirigenziale n. 30 del 08/03/2017. Le suddette agevolazioni sono state concesse a mezzo Atto Dirigenziale di Concessione Provvisoria del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – Servizio Incentivi alla PMI e Grandi Imprese – nr. 110 del 30 gennaio 2018 – Regione Puglia.

- Con Atto Dirigenziale di proroga nr. 250 del 01/04/2020 gli Uffici Regionali preposti hanno concesso alla Società proponente una proroga per la realizzazione del programma di investimenti.

Procedimento amministrativo:

- In data 22.04.2020 (prot. regionale n. 5089 del 23.04.2020), il Gestore ha comunicato ai sensi dell'art.29- nonies comma 1 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. le modifiche dell'impianto in oggetto progettate, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale da parte dell'Autorità Competente.
- Con nota prot. reg. n. 5823 del 11.05.2020 il presente Servizio ha richiesto una integrazione documentale.
- In data 22.05.2020 (prot. reg. n. 6373 del 22.05.2020) il Gestore ha trasmesso la documentazione ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per avviare presso l'Autorità Competente VIA la valutazione preliminare della proposta progettuale.
- In data 27.05.2020 (prot. reg. n. 6628 del 28.05.2020) il Gestore ha trasmesso a questo Servizio la documentazione integrativa volontaria.
- In data 09.06.2020 (prot. reg. n. 7008 del 09.06.2020) il Gestore ha trasmesso a questo Servizio la documentazione integrativa, richiesta con la succitata nota prot. reg. n. 5823 del 11.05.2020 (Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 3 e attestazione di pagamento degli oneri istruttori).
- Con nota prot. reg. n. 7370 del 18.06.2020 questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente la sospensione in attesa degli esiti della procedura di cui all'art. 6, comma 9 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 194 del 29/06/2020 il Servizio Via e Vinca della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha ritenuto, sulla scorta dell'istruttoria tecnica d'ufficio esperita ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509 del 09.03.2020, che l'intervento presentato dovesse essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Con pec del 06/07/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8072 del 06/07/2020, la Società Pastificio Granoro Srl, ha inviato una nota in cui specifica che *".....omissis.... il progetto originario è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA conclusosi con la Determina di non Assoggettabilità come da Atto Dirigenziale n. 30 del 08/03/2017. In esso veniva dichiarato un aumento di capacità produttiva che passava da 70.000 t/a di pasta a 92.000 t/a. Tale variazione di capacità produttiva, con le variazioni indotte sui consumi energetici e su tutti gli altri aspetti ambientali è pertanto già stata valutata in quella sede....omiss is...Riteniamo che il suddetto equivoco sia stato indotto da poca chiarezza nella documentazione inviata, predisposta originariamente per comunicare le variazioni AIA e poi riutilizzata per la Verifica preliminare.....omissis....per tutto quanto sopra vi chiediamo di indicarci la modalità/procedura più idonea per porre riparo all'equivoco generatosi, dichiarando la nostra disponibilità a fornire ulteriori documentazioni tecniche e descrittive."*
- Con nota prot. n. AOO_089/8273 del 09/07/2020 il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha invitato la Società Pastificio Granoro Srl a *"ripresentare istanza di Valutazione Preliminare trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006."*
- Con pec del 24/07/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8963 del 24/07/2020, la Società Pastificio Granoro Srl, ha trasmesso un'istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 per adeguamenti tecnici e variazioni al progetto originario **"Progetto di Ampliamento e aggiornamento tecnologico con opere edili del pastificio Attilio Mastromauro Granoro"**.
- Con nota prot. reg. n. 10935 del 17.09.2020 il Servizio VIA ha trasmesso la D.D. n. 272 del 15.09.2020 secondo cui si determina *"che gli interventi proposti, come descritti nella documentazione acquisita agli atti del procedimento elencata in narrativa, non devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità"*

a VIA, non rientrando, per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, nelle categorie di cui ai co. 6 e co.7 dell'art.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..”.

- Con nota prot. reg. n. 11094 del 22.09.2020 questo Servizio ha comunicato il riavvio dei termini del procedimento ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- sinteticamente la modifica proposta, come descritta nell'Allegato "Relazione Tecnica", si compone di:
 - ✓ **Modifica n. 1: Mancata realizzazione della nuova linea di produzione per pasta lunga bucata e festonata.** Questa linea avrebbe dovuto sostituire una linea obsoleta, denominata Linea 1[^]PL, che invece verrà mantenuta. Di conseguenza non si configura una modifica AIA (Cfr. pag. 13/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 2: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 4[^] Linea P.C.** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni in atmosfera sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera ¹(E20). (Cfr. pagg. 13/77, dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 3: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 5[^] Linea P.C.** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni in atmosfera sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera¹ (E25). (Cfr. pagg. 13,14/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 4: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 7[^] Linea P.C.** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. (Cfr. pag. 14/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 5: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 8[^] Linea P.C** (in AIA denominata 9[^] Linea P.C.). Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera¹ (E37). (Cfr. pag. 14/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 6: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 9[^] Linea P.C.** (in AIA denominata 10[^] Linea P.C.). Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni in atmosfera sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera¹ (E42). (Cfr. pag. 14/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 7: Istallazione di una nuova confezionatrice PL alla 2[^] Linea PL in aggiunta a quella già presente sulla linea per sicurezza di continuità produttiva.** L'impianto è contemplato nell'AIA. La variazione consiste nell'aggiungere una macchina confezionatrice sulla stessa linea, per sicurezza di continuità produttiva. Anziché l'installazione di n. 3 nuove macchine confezionatrici se ne installa solo una, sulla 2[^] linea PL. (Cfr. pag. 14/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 8: Sostituzione di un impianto di confezionamento per P.C. al 3° Gruppo PC.** Contemplato nell'AIA. Si effettuerà una mera sostituzione per aggiornamento tecnologico ed adeguamento. (Cfr. pag. 15/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
 - ✓ **Modifica n. 9: Sostituzione dell'impianto di confezionamento per Pasta Corta denominato 4° gruppo PC.** Questo impianto è contemplato nell'AIA in corso. Si è deciso di sostituirlo per ammodernamento tecnologico. In fase di esecuzione si è pensato di intervenire sull'impianto posto poco distante da esso,

¹ Da intendersi : di un punto di emissione in atmosfera

ossia il 4° Gruppo PC (cambio di posizione dell'intervento) (Cfr. pag. 15/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").

- ✓ **Modifica n. 10: Confezionatrice da sostituire al 2° Gruppo PC.** La confezionatrice in questione è contemplata in AIA. L'intervento consiste nella sua sostituzione. (Cfr. pag. 15/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
- ✓ **Modifica n. 11: Ampliamento dell'impianto di pallettizzazione.** Tale intervento non verrà più realizzato. Pertanto, non si configura alcuna variazione rispetto all'AIA (Cfr. pag. 16/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
- ✓ **Modifica n. 12: Sostituzione di una batteria di nr. 48 silos di Pasta Corta.** Contemplato nell'AIA. Si effettuerà una sostituzione per aggiornamento tecnologico ed adeguamento. (Cfr. pag. 16-/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
- ✓ **Modifica n. 13: Nuovo impianto di confezionamento per PC per confezioni a Doppio Fondo Quadro denominato Gruppo 8/B.** Si tratta di ampliamento di un impianto di confezionamento preesistente (il Gruppo 8/A P.C.). (Cfr. pag. 16/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").
- ✓ **Modifica n. 14: Sostituzione di n. 2 confezionatrici a DFQ.** Le macchine confezionatrici in questione sono contemplate nell'AIA. L'intervento consiste nella loro mera sostituzione. (Cfr. pag. 16/77 dell'elaborato "Relazione tecnica").

L'attività in questione rientra nella tipologia IPCC nr. 6.4 b dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D. Lgs 152/06, e rientra nel punto 6: "Altre attività", punto 6.4 b): "Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno..."

Pertanto, il parametro di soglia è la capacità di produzione fissata ad un valore di 300 Mg al giorno, ossia 300 tonnellate/g.

Per effetto delle modifiche impiantistiche annunciate, la capacità produttiva passerà dalle attuali 70.000 tonnellate/anno a 90.000 tonnellate/anno, con un incremento di 20.000 tonnellate/anno.

Questo aumento di capacità produttiva verrà conseguito, in parte potenziando alcune linee di produzione, in parte potenziando il reparto di confezionamento che, allo stato attuale, limita le capacità produttive espresse dalle linee a monte.

La capacità produttiva giornaliera passerebbe dalle 312 ton/giorno autorizzate in AIA a 400 tonnellate giorno con un incremento di 88 ton/giorno, pari al 28,20%.

L'aumento di capacità produttiva non comporta aumenti di concentrazione delle polveri, i cui valori rimarranno al di sotto dei valori limite. I sistemi di espulsione in atmosfera dell'aria umida proveniente dall'interno degli essiccatoi non sono permanentemente attivi alla massima portata, ma operano in base alle condizioni termoigrometriche presenti all'interno. Quando i valori di umidità all'interno degli essiccatoi sono stati raggiunti oppure sono vicini al Set – Point, il sistema di regolazione provvederà a chiudere totalmente o parzialmente la valvola di espulsione dell'aria in atmosfera, riducendo la portata. Le modifiche da apportate alla linea produttiva non contemplano variazioni del sistema di espulsione dell'aria, che conserverà le stesse caratteristiche precedenti, ma farà fronte alle maggiori esigenze variando il tempo di modulazione della valvola di espulsione.

In riferimento alla modifica in oggetto, i punti di emissione coinvolti saranno quelli che vanno da E20 ad E42. Si prevede inoltre la soppressione dei punti E20, E25, E37, E42.

Nella tabella che segue viene illustrato il nuovo quadro emissivo in riferimento ai punti interessati dalla modifica in esame. Vengono proposte nuove prescrizioni relativamente alle concentrazioni di polveri in uscita, in linea con le BAT di settore (riferimento Dm Ambiente 1° ottobre 2008 che reca ad oggetto "DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 – Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare").

PUNTI DI EMISSIONE		E35	E36	E37	E38	E39	E40	E41	E42
PORTATA Nm ³ /h	DD 2464/20 14	791±79	854±8 5	1492±746	6058± 151	5633±14 1	2210±11 1	164±1 6	13892±34 7
	VALORE PROGETT UALE	905	978	soppresso	6936	6450	2530	188	soppresso
PARAMETRO		POLVER I TOT	POLVE RI TOT	POLVERI TOT	POLV ERI TOT	POLVERI TOT	POLVERI TOT	POLVE RI TOT	POLVERI TOT
LIMITE (mg/Nm ³)	DD 2464/20 14	30	30	30	30	30	30	30	30
	BAT - AEL	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30
	VALORE PROPOST O	20	20	20	20	20	20	20	20

Si evidenzia che i valori di portata, con la modifica in esame, cambiano ma nella totalità il valore di portata si riduce ($\Delta = -42.578 \text{ Nm}^3/\text{h}$).

L'aumento di capacità produttiva porterà ad un aumento di consumo di acqua di processo. Il maggior consumo dovuto al processo verrà imputato soltanto alla quota destinata all'impasto, ritenendo che per gli altri usi le variazioni possono essere ritenute non significative. Il maggior consumo stimato, in conseguenza dell'aumento di capacità produttiva, è stimato in 5.954 mc.

Inoltre, il funzionamento della torre evaporativa inserita nell'impianto di Cogenerazione avrà un consumo stimato in 3,5 mc/ora per reintegro in torre. Questo consumo, considerando circa 5500 ore di funzionamento annuo, sarà di 19.250 mc/anno. Il consumo annuo medio di acqua a seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche sarà pari a 77.299 mc.

I consumi di energia elettrica subiranno un aumento in conseguenza dell'aumento di capacità produttiva. Il maggior consumo stimato, alla conclusione del presente programma di interventi, si stima potrà essere di circa 4.094,00 MWh.

Il consumo complessivo medio futuro sarà:

$$E_{\text{Tot}} = 14.328 \text{ MWh} + 4.094 \text{ MWh} = 18.422,00 \text{ MWh}$$

Una parte di questa energia elettrica, pari a circa 8.250 MWh, sarà autoprodotta presso il sito industriale mediante l'impianto di Tri – Cogenerazione, non oggetto di questa modifica.

I consumi medi di energia termica negli ultimi tre anni sono stati di 108.700,00 Gjoule.

Il consumo di energia termica per la conduzione del processo di pastificazione, per effetto dell'aumento di capacità produttiva, è stato stimato nella misura del 28,57 % e pertanto pari a

$$E_{\text{Taggiuntivo}} = 31.057 \text{ Gj}$$

L'assorbimento totale, pertanto sarà di

$$E_{\text{Ttot}} = 108.770,00 \text{ Gjoule} + 31.057 \text{ Gjoule} = 139.757 \text{ Gjoule}$$

L'impianto di Cogenerazione consentirà di recuperare il calore dei gas di scarico da riutilizzare all'interno del processo di pastificazione, per una quantità di energia termica pari a 16.810 Gjoule.

Di conseguenza il fabbisogno complessivo stimato di energia termica, in conseguenza della realizzazione del presente programma di investimenti sarà:

$$E_{\text{Tfuturo}} = 108.700,00 \text{ Gjoule} + 31.057 \text{ Gjoule} - 16.810,00 \text{ Gjoule} = 122.947,00 \text{ Gjoule}$$

(consumo di partenza) (consumo aumento cap. prod.) (energia termica recuperata)

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-*nonies* comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" stabilisce che "*Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- rientra nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 e smi per le modifiche non sostanziali che comportano l'obbligo di aggiornamento dell'autorizzazione;
- l'incremento della capacità produttiva risulta inferiore al parametro di soglia di legge ed inferiore al 50% della capacità autorizzata per cui rientra nella casistica delle modifiche non sostanziali prevista dalla DGR 648/2011;
- il ciclo produttivo rimane, dal punto di vista tecnologico, invariato;
- non si producono ripercussioni significative e negative sull'ambiente; si evidenzia che con la D.D. n. 272 del 15.09.2020 il Servizio VIA determina "*che gli interventi proposti, come descritti nella documentazione acquisita agli atti del procedimento elencata in narrativa, non devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, non rientrando, per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, nelle categorie di cui ai co. 6 e co.7 dell'art.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..*".
- in riferimento alla modifica in oggetto, i punti di emissione coinvolti sono quelli contraddistinti dalle sigle da E20 ad E42 la cui portata totale (intesa come somma delle singole portate) di aria emessa si riduce rispetto al quadro emissivo autorizzato con DD 2464/2014. Si prevede inoltre la soppressione dei punti E20, E25, E37, E42. In considerazione delle caratteristiche emissive dell'installazione e delle migliori tecniche disponibili, di cui al DM 01/10/2008 n. 36818 che reca ad oggetto "DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 – Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, nelle more del complessivo riesame da parte della Città Metropolitana di Bari si ritiene di dover modificare il valore di concentrazione delle polveri in uscita nella misura di 20 mg/Nm³ per tutti i punti da E20 ad E42. Conseguentemente, la modifica è anche accompagnata da una riduzione del flusso di massa totale di polveri già autorizzato per l'installazione;
- non prevede complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo in termini di nuovi parametri introdotti;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- sebbene si preveda un aumento dei consumi energetici ed idrici a seguito dell'aumento della capacità

produttiva, tuttavia dalla tabella che segue, riportata in Relazione Tecnica, si evince che i valori medi dei consumi idrici ed energetici dell'impianto, registrati negli ultimi anni, e previsti a seguito della modifica in parola, risultano inferiori rispetto ai valori massimi riportati nelle BAT di settore (riferimento Dm Ambiente 1° ottobre 2008 che reca ad oggetto "DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 – Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare").

Argomento	U.m.	Valore attuale	Valori previsti	Confronto con valori BAT	Giudizio finale
Consumi di energia elettrica	KWh/t	214,53	204,67	< 220	ok
Consumi di energia termica	GJ/t	1,63	1,366	< 1,90	Ok
Consumi di acqua	Mc/t	0,78	0,85	< 5	Ok

Per ulteriori considerazioni sugli aggiornamenti BAT si rimanda al complessivo riesame AIA da parte della Città metropolitana di Bari, quale Autorità competente in termini ordinari per l'installazione in esame.

Si precisa che l'Autorità Competente, esclusivamente ai fini del rilascio del presente aggiornamento di AIA per modifica non sostanziale è la Regione Puglia ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/12, come modificata dall'art. 52 co. 1 della L.R. n. 67/17, in quanto per la realizzazione degli interventi, oggetto del presente provvedimento, è stato richiesto un finanziamento a valere sui fondi strutturali P.O.-FESR 2014/2020. Pertanto, per tutti i compiti istituzionali associati all'esercizio delle attività dell'installazione (ad esempio comunicazioni varie, provvedimenti ex art. 29-decies del TUA) diversi dall'adozione del provvedimento autorizzativo per interventi finanziati con fondi strutturali, l'Autorità Competente resta la Città Metropolitana di Bari ai sensi della Legge Regionale 3/2014.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Funzionario PO AIA/RIR
Ing. Concita Cantale

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

PO COORDINAMENTO AIA
Ing. Paolo Francesco Garofoli

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E S.M.I.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e s.m.i.

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR

letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e:

- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità delle modifiche tecnologiche che non alterano il processo produttivo;
- attesa la dimostrazione fornita dal Gestore di invarianza dell'assetto impiantistico, del quadro emissivo e della potenzialità annuale rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 2464 del 31 marzo 2014;
- in considerazione della **Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006** del Servizio Via Vinca rilasciata con D.D. n. 272 del 15.09.2020 con cui si ritiene che l'intervento non sia assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA.

DETERMINA

di autorizzare la modifica non sostanziale dell'installazione gestita da "Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl", codice IPPC 6.4 b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata nel Comune di Corato (BA) in S.P. 231 km 35+100, stabilendo che:

1. vengono autorizzate le seguenti modifiche:

- **Modifica n. 1: Mancata realizzazione della nuova linea di produzione per pasta lunga bucata e festonata.** Questa linea avrebbe dovuto sostituire una linea obsoleta, denominata Linea 1[^]PL, che invece verrà mantenuta. Di conseguenza non si configura una modifica AIA.
- **Modifica n. 2: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 4[^] Linea P.C.** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni in atmosfera sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera (E20).
- **Modifica n. 3: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 5[^] Linea P.C.** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni in atmosfera sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera (E25).
- **Modifica n. 4: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 7[^] Linea P.C.** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva.
- **Modifica n. 5: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 8[^] Linea P.C (in AIA denominata 9[^] Linea P.C.).** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera (E37).
- **Modifica n. 6: Aggiornamento tecnologico e potenziamento della linea di produzione pasta Corta denominata 9[^] Linea P.C. (in AIA denominata 10[^] Linea P.C.).** Questo impianto è contemplato nell'AIA e le sue emissioni in atmosfera sono autorizzate. Esso subirà un aggiornamento tecnologico con leggero ampliamento della capacità produttiva. L'intervento progettato comporterà la soppressione di una emissione in atmosfera (E42).
- **Modifica n. 7: Installazione di una nuova confezionatrice PL alla 2[^] Linea PL in aggiunta a quella già presente sulla linea per sicurezza di continuità produttiva.** L'impianto è contemplato nell'AIA. La variazione consiste nell'aggiungere una macchina confezionatrice sulla stessa linea, per sicurezza di continuità produttiva. Anziché l'installazione di n. 3 nuove macchine confezionatrici se ne installa solo una, sulla 2[^] linea PL.
- **Modifica n. 8: Sostituzione di un impianto di confezionamento per P.C. al 3[°] Gruppo PC.** Contemplato nell'AIA. Si effettuerà una mera sostituzione per aggiornamento tecnologico ed adeguamento.
- **Modifica n. 9: Sostituzione dell'impianto di confezionamento per Pasta Corta denominato 4[°] gruppo PC.** Questo impianto è contemplato nell'AIA in corso. Si è deciso di sostituirlo per ammodernamento tecnologico. In fase di esecuzione si è pensato di intervenire sull'impianto posto poco distante da esso, ossia il 4[°] Gruppo PC (cambio di posizione dell'intervento).
- **Modifica n. 10: Confezionatrice da sostituire al 2[°] Gruppo PC.** La confezionatrice in questione è contemplata in AIA. L'intervento consiste nella sua sostituzione.

- **Modifica n. 11: Ampliamento dell'impianto di pallettizzazione.** Tale intervento non verrà più realizzato. Pertanto, non si configura alcuna variazione rispetto all'AIA.
- **Modifica n. 12: Sostituzione di una batteria di nr. 48 silos di Pasta Corta.** Contemplato nell'AIA. Si effettuerà una sostituzione per aggiornamento tecnologico ed adeguamento.
- **Modifica n. 13: Nuovo impianto di confezionamento per PC per confezioni a Doppio Fondo Quadro denominato Gruppo 8/B.** Si tratta di ampliamento di un impianto di confezionamento preesistente (il Gruppo 8/A P.C.).
- **Modifica n. 14: Sostituzione di n. 2 confezionatrici a DFQ.** Le macchine confezionatrici in questione sono contemplate nell'AIA. L'intervento consiste nella loro mera sostituzione.

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove prescrizioni:

2. il nuovo quadro emissivo di tipo convogliato prevede la soppressione dei punti E20, E25, E37, E42; per tutti i punti da E20 ad E42 si autorizza il valore di concentrazione delle polveri in uscita nella misura di 20 mg/Nm³;

di stabilire che:

3. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
4. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 2464 del 31 marzo 2014 rilasciata dalla ex Provincia di Bari non modificate dal presente provvedimento;
5. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
6. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi";
7. il termine di validità della presente autorizzazione integrata ambientale resta quello fissato dalla originaria AIA rilasciata dalla ex Provincia di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 2464 del 31 marzo 2014;
8. il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12.01.2018

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "**Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl**" ubicato nel Comune di Corato (BA) in S.P. 231 km 35+100, pec areatecnica@pec.granoro.it

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Bari, alla Provincia di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008;
- i) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
- ii) nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Funzionario PO AIA/RIR

Ing. Concita CANTALE

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR

Ing, Maria Carmela BRUNO